

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1820

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(ANDREATTA)

(V. Stampato Camera n. 2578)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati il 13 gennaio 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 gennaio 1994*

Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella
magistratura ordinaria

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste in una prova di preselezione ed in prove scritte ed orali.

3. La prova di preselezione è anonima ed è eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate.

4. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto delle prove scritte. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

6. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

7. Ciascuna prova scritta può contenere riferimenti al diritto costituzionale e quella di diritto civile anche al diritto romano.

8. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto costituzionale e diritto ecclesiastico;
- b) diritto civile e romano;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale;

e) procedura penale;
f) diritto amministrativo;
g) diritto internazionale e comunitario ed elementi di informatica.

9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che conseguono l'idoneità nella prova di preselezione.

10. Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

11. Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

12. Non sono ammesse frazioni di punto».

2. Le modalità di svolgimento della prova di preselezione di cui all'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 2.

1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - (Svolgimento del concorso). -

1. Il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto l'espletamento della prova di preselezione su base distrettuale o interdistrettuale.

3. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da quattordici magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte

di appello, nominati tra coloro che non abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici dei due concorsi precedentemente banditi, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche.

4. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

5. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di almeno nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

6. La commissione o la sottocommissione legge i temi di ogni candidato assegnando ad essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'articolo 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'articolo 123 del presente ordinamento. I temi di ciascun candidato sono esaminati collegialmente dalla stessa sottocommissione.

7. Se la valutazione di insufficienza è deliberata a maggioranza della sottocommissione ed un commissario lo richieda, la deliberazione definitiva è presa immediatamente dalla commissione plenaria.

8. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso ad essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

10. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 3, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie.

11. Per i docenti universitari la nomina a componente della commissione esaminatrice comporta l'esonero dall'insegnamento sino al definitivo espletamento del concorso.

12. Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia».

Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1967, n. 44, è inserito il seguente:

«Agli effetti di cui al primo comma, non si considera inidoneità il mancato superamento della prova di preselezione».

2. Il terzo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1967, n. 44, è sostituito dal seguente:

«L'espulsione del candidato durante la prova di preselezione e, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità».

Art. 4.

1. All'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il Consiglio superiore della magistratura intenda esercitare la facoltà di cui al terzo comma, la relativa delibera deve essere adottata entro due mesi dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860».

Art. 5.

1. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, le parole: «prima di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «prima di tre anni». Nello stesso articolo 194, l'ultimo periodo è abrogato.

Art. 6.

1. A ciascun componente o segretario della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario viene corrisposto un gettone di presenza di lire 50.000 per la partecipazione ad ogni singola seduta, salvo quanto previsto nel comma 5.

2. A ciascun componente o segretario della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, nonché al personale di vigilanza, spetta un compenso giornaliero, per ogni giorno di presenza nelle aule in cui si svolgono le procedure di identificazione e consegna dei codici nonché le prove scritte, in ragione di lire 80.000 per i componenti o segretari della commissione e di lire 25.000 per il personale di vigilanza. Non competono per tali giorni i gettoni di presenza di cui al comma 1.

3. A ciascun componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni elaborato scritto esaminato; il compenso per il presidente ammonta a lire 4.000. Per ogni elaborato della prova di preselezione il compenso è ridotto ad un quarto.

4. Per le prove orali è corrisposto a ciascun componente della commissione esaminatrice un compenso di lire 6.000 per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova; il compenso per il presidente ammonta a lire 7.000.

5. La corresponsione dei compensi di cui ai commi 3 e 4 esclude che per le medesime sedute venga corrisposto il gettone di presenza.

6. Se la commissione utilizza, per concludere i lavori, un tempo ed un numero di sedute superiori a quelli indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, l'importo complessivo dei compensi di cui ai commi 3 e 4, nonché di quello previsto dall'articolo 8, è ridotto alla metà.

Art. 7.

1. Ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte, un anticipo nella misura dell'80 per cento dei compensi dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 6.

Art. 8.

1. Ai docenti universitari componenti della commissione esaminatrice che svolgono attività professionale e che sono titolari di partita IVA spetta, al termine del concorso, un'indennità compensativa di lire 20 milioni, ridotta al 50 per cento in caso di cessazione anticipata dall'incarico, purchè questo abbia avuto comunque durata non inferiore a 150 giorni.

Art. 9.

1. Il trattamento di missione compete esclusivamente ai componenti della commissione esaminatrice che non risiedono o non hanno la loro ordinaria sede di servizio nel comune in cui si svolge il concorso.

Art. 10.

1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso*). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alle assunzioni in magistratura ed alle promozioni dei magistrati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, avvalendosi di commissioni da esso nominate.

2. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, compiuti i lavori, forma la graduatoria, che viene trasmessa immediatamente per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio

superiore della magistratura, esaminati gli atti, approva la graduatoria entro trenta giorni dalla ricezione. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni.

3. Nel caso in cui il numero degli idonei sia superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il Ministro di grazia e giustizia e gli interessati possono proporre reclamo. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede sui reclami ed approva la graduatoria anche modificandola».

Art. 11.

1. La commissione esaminatrice, durante l'esame delle prove scritte e durante le prove orali, articola i propri lavori, salvo assoluta impossibilità di composizione della commissione stessa, in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purchè sia assicurata la continuità dei lavori della commissione, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce

motivo sufficiente per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 12.

1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio domande, i metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema.

Art. 13.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, di cui al quarto comma dell'articolo 127 del citato ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e di cui all'articolo 6 della presente legge si applicano ai concorsi banditi ed in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 3 della presente legge entrano in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, e non si applicano ai concorsi banditi in precedenza.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 276 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(v. articolo 6)

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE PROVE DI ESAME

Numero candidati	Numero giorni	Numero sedute
fino a 500	120	110
fino a 1.000	200	200
fino a 1.500	260	300
fino a 2.000	300	360
fino a 2.500	340	440
oltre 2.500	340 + (13 giorni × 100 candidati)	440 + (18 sedute × 100 candidati)